

STATUTO

DEL CONSORZIO AUTONOMO GUARDIE CAMPESTRI

di T E R L I Z Z I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita in Terlizzi, in continuità ideale e temporale con l'Associazione costituitasi con atto del Notaio Pasquale Morrone n.2898/72 del 10/03/1930, un'associazione tra proprietari di fondi rustici con la denominazione:

" CONSORZIO AUTONOMO GUARDIE CAMPESTRI "

con sede in Terlizzi attualmente in Viale delle Mimose n° 92.

Art. 2

Il Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Terlizzi ha come segno distintivo un proprio stemma, le cui caratteristiche sono quelle descritte e figurate nell'allegato "A".

Art. 3

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, senza fini di lucro, alla vigilanza e custodia dei beni mobili ed immobili, di qualunque natura e coltura, degli impianti tecnologici e dei beni aziendali (ad es. colture orto-floricole, pozzi artesiani, costruzioni rurali, torri, casali, masserie, case di campagna, ville, parchi, giardini, aziende agricole, complessi artigianali e industriali, ecc.) posseduti dagli associati nel territorio del comune di Terlizzi e nei territori dei comuni limitrofi.

Il Consorzio nell'interesse dei propri associati potrà assumere il controllo ambientale nel rispetto delle norme vigenti, stipulando anche apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.

Art. 4

Il Consorzio avrà la durata di anni venti a cominciare da quello di costituzione e s'intenderà di volta in volta prorogato per uguale durata salvo che non venga deliberato dall'Assemblea Generale degli associati, appositamente convocata, lo scioglimento anticipato.

Art. 5

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ADESIONE

Art. 6

Sono associati al Consorzio tutti i proprietari, o usufruttuari, singoli o associati, dei beni mobili ed immobili, di qualunque natura e coltura, degli impianti tecnologici e dei beni aziendali (ad es. colture ortofloricole, pozzi artesiani, costruzioni rurali, torri, casali, masserie, case di campagna, ville, parchi, giardini, aziende agricole, complessi artigianali e industriali, mercati, luoghi per la commercializzazione dei prodotti degli Associati, ecc.) che sottoscrissero l'atto costitutivo originario, nonché tutti coloro che hanno successivamente e che in avvenire daranno la loro adesione al Consorzio stesso. Possono, altresì, associarsi al "Consorzio" anche Società ed Enti in genere, purché abbiano i requisiti per l'associazione perseguendone gli stessi fini.

Art. 7

Coloro i quali intendano aderire al Consorzio dovranno fornire gli estremi catastali dei beni di loro proprietà esibendo il titolo di proprietà o di usufrutto. L'adesione si intenderà perfezionata con la denuncia per iscritto dei beni in proprietà o in usufrutto presentata agli Uffici del Consorzio su

apposito modulo ed anche in via tacita con il pagamento di una sola rata del contributo di guardiania avvenuto senza alcuna dopposizione scritta. L'adesione, comunque espressa, comporta l'accettazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Consortili.

Con l'adesione al Consorzio l'Associato autorizza lo stesso al trattamento dei dati personali e catastali salvo espressa revoca scritta.

Art. 8

L'Associato è obbligato al pagamento del contributo di guardiania per l'intera proprietà posseduta ricadente nell'agro di Terlizzi. L'associato può richiedere l'adesione al Consorzio anche per beni immobili posti nei comuni limitrofi.

Art. 9

Il domicilio degli Associati si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà sull'Elenco Anagrafico degli associati; qualora questi non siano reperibili in tale domicilio, ogni atto si intenderà legalmente loro comunicato previa affissione all'albo del Consorzio.

A tal fine ogni Associato è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta dell'avvenuta variazione di residenza o di domicilio.

Art. 10

Per tutti i casi di passaggio di proprietà (compra - vendita, donazione, successione, ecc.), il cedente è tenuto, al momento del passaggio di proprietà, a dare comunicazione scritta al Consorzio dell'avvenuta variazione indicando le generalità complete del nuovo titolare di diritto, fermo restando il suo obbligo al pagamento dei contributi di guardiania per l'intero anno in corso. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia dell'atto notarile relativo al

trasferimento di proprietà o di usufrutto, al fine di consentire l'aggiornamento dei dati catastali ed anagrafici.

Nel caso di mancata comunicazione, con le modalità suddette, il cedente è tenuto al pagamento dei contributi di guardiania fino all'avvenuta voltura catastale.

Art. 11

Il nuovo titolare di diritto, se già associato, s'intenderà tacitamente vincolato per i beni ricevuti o acquistati; se, invece, non è associato, potrà aderirvi nei modi previsti dal precedente art. 7.

Nel caso il nuovo titolare di diritto, non associato, dichiarerà di non intendere essere associato o nel caso di mancanza di qualsiasi comunicazione, il bene ceduto non godrà più della vigilanza dal momento in cui risulterà scoperta del contributo di guardiania.

Art. 12

L'Associato che ha aderito a far parte del Consorzio in una delle forme di cui ai precedenti articoli, non potrà recedervi prima della scadenza dell'Amministrazione in carica.

Chi aderisce all'Associazione vincola, quindi, se stesso per la durata dell'Amministrazione in carica, al pagamento della contribuzione annuale nella misura fissata dagli organi Consortili. L'Associato potrà recedervi singolarmente solo nel caso si spogli dei beni rurali posseduti o nel caso rimetta al Consorzio rinuncia sottoscritta dal disdettante, a firma autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale, effettuata a mezzo raccomandata postale, da inviarsi sei mesi prima della scadenza del mandato dell'Amministrazione in carica; in alternativa la disdetta potrà essere

presentata (entro il termine suddetto) e sottoscritta d'innanzi al Segretario del Consorzio. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo al pagamento del contributo di guardiania per l'intero anno in corso.

In caso di mancanza di qualsiasi comunicazione, con le modalità suddette, il vincolo s'intenderà prorogato per eguale periodo.

CONTRIBUTO DI GUARDIANIA

Art. 13

All'inizio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve avere compilato il "ruolo di tutti gli associati" con l'indicazione dei dati catastali cui si riferisce il tributo, nonché, dell'importo del contributo.

Art. 14

Il contributo di guardiania è stabilito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. L'adeguamento annuale dovrà essere riferito all'indice ISTAT a dicembre dell'anno precedente. Eventuali ulteriori incrementi dovranno essere giustificati da progetti finalizzati al rilancio dell'Ente preventivamente sottoposti ed approvati dall'Assemblea Generale degli Associati.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione nella determinazione del contributo di guardiania, dovrà rapportare lo stesso alle spese generali che gravano sul Consorzio; potrà tenere conto, altresì, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio precedente:

- 1) della costituzione del "fondo di riserva" che non dovrà mai superare il 20% delle entrate di un anno;

- 2) della costituzione del "fondo di accantonamento" delle indennità di fine rapporto di lavoro, spettanti a tutto il personale dipendente;
- 3) dell'eventuale onere finanziario derivante dall'acquisto di immobili utili all'attività del Consorzio;
- 4) della costituzione di un "fondo di solidarietà", la cui destinazione sarà di volta in volta stabilita dal Consiglio di Amministrazione e finalizzata al miglioramento del rendimento del personale di vigilanza.

E' fatto divieto di garantire i danni per furto o danneggiamenti e di svolgere attività assicurativa in favore degli associati.

Art. 16

Ai fini dell'applicazione del contributo di guardiania, gli associati verranno tassati in base alle tariffe da stabilirsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione e rapportate:

- a) alla reale superficie catastale dei terreni posseduti;
- b) alla coltura prevalente in atto in ciascun terreno;
- c) al servizio aggiuntivo e integrativo che l'associato andrà di volta in volta a richiedere.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione, per fronteggiare urgenti necessità di carattere finanziario, non previste nel bilancio annuale di previsione, potrà stabilire il "contributo aggiuntivo ed integrativo" e pertanto, potrà emettere il "ruolo suppletivo".

Inoltre il Consiglio di Amministrazione potrà, con apposite deliberazioni, stabilire, per i servizi integrativi diversi, (ad es. piantonamenti,

sorveglianze a posto fisso, radio - allarmi, ecc.) il contributo relativo al servizio svolto e la relativa forma contributiva.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare il contributo di guardiania, definirà anche le scadenze delle rate annuali e le relative indennità di mora.

Art. 19

La riscossione del contributo di guardiania, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sarà effettuata nei modi che saranno ritenuti più idonei e congeniali nell'interesse del Consorzio e degli Associati.

PATRIMONIO

Art. 20

Il Patrimonio associativo è costituito da tutti i beni di proprietà del Consorzio, dei quali si redigerà apposito inventario analitico.

PERSONALE DIPENDENTE

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione designa e nomina, direttamente o per concorso, tutto il personale del Consorzio, secondo le leggi dello Stato in vigore, i contratti di lavoro ed il regolamento interno.

Art. 22

Il Regolamento del Personale Amministrativo e del Corpo delle Guardie Giurate Campestri, approvato dall'Assemblea Generale, contiene le norme che disciplinano il servizio del Personale Amministrativo e di Vigilanza.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare in ordine all'organico del Personale Amministrativo e del Corpo delle Guardie, secondo i

bisogni amministrativi e del servizio di custodia e le disponibilità di bilancio, e di modificare le norme del Regolamento del Corpo di vigilanza, per assicurarne un migliore funzionamento, salvo la successiva approvazione degli Organi Competenti di Vigilanza.

ORGANI CONSORTILI

Art. 24

Gli Organi del Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Terlizzi sono:

- a) L'Assemblea Generale degli associati;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Comitato di Presidenza;
- d) Il Collegio Sindacale;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero nove Componenti: Presidente, Vice Presidente e numero sette Consiglieri.

Art. 26

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, con avviso scritto da consegnarsi entro il terzo giorno antecedente alla data fissata per la riunione. Qualora il Presidente ravvisi la necessità di riunire urgentemente il Consiglio, lo stesso potrà essere convocato anche mediante avviso telefonico o telegrafico.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera, con voto palese.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, con voto segreto, in ordine a questioni e situazioni particolari e relative a persone.

Art. 28

Le sedute del C.di A. devono risultare dal cosiddetto "processo verbale", scritto su apposito libro vidimato dal Notaio, a firma del Presidente e del Segretario del Consorzio.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato di Presidenza (Presidente, Vice Presidente e un Consigliere), a maggioranza di voti degli intervenuti.

Il Presidente o suoi delegati potranno accogliere eventuali reclami verbali degli Associati formalizzati presso gli uffici consortili.

Art. 30

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è dovuto il rimborso delle spese "vive" e la copertura assicurativa per eventuali rischi, derivanti da specifici mandati.

Art. 31

I Consiglieri che senza giustificato motivo (a discrezione dello stesso Consiglio) non intervengano a tre riunioni consecutive, o coloro che per i quali siano insorte liti con il Consorzio a qualsiasi titolo, o siano morosi nel pagamento del contributo di guardiania, potranno essere dichiarati decaduti mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dallo Statuto non siano riservati all'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre le seguenti funzioni che svolge su iniziativa e proposta del Comitato di Presidenza:

- a) vigilare sull'andamento generale del servizio di custodia e dei servizi amministrativi;
- b) redigere il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite all'inizio di ogni esercizio;
- c) approvare il bilancio annuale preventivo e stabilire di conseguenza le quote annuali di contribuzione degli associati, a norma dell'Art.16 dello Statuto;
- d) illustrare all'Assemblea Generale degli associati il Conto Consuntivo ed il Bilancio di Previsione annuale;
- e) illustrare all'Assemblea Generale degli associati il Rendiconto di gestione quinquennale;
- f) convocare le Assemblee Generali degli Associati, fissandone l'ordine del giorno.

Art. 33

Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio in tutti gli atti giudiziari, stragiudiziali, contrattuali ed amministrativi, salvo la possibilità di delega di cui al successivo articolo 34. Presiede le Assemblee Generali e le tornate del Consiglio di Amministrazione ed ha il potere di conferire gli incarichi ad avvocati e consulenti, nonché di adottare i provvedimenti ritenuti urgenti e relativi al personale.

Art. 34

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua comprovata assenza o dietro delega scritta dello stesso Presidente.

Art. 35

L'incarico di Consigliere di Amministrazione è rinnovabile.

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 36

Il Presidente, il Vice Presidente ed un Consigliere costituiscono il Comitato di Presidenza che ha l'obiettivo di agevolare e snellire l'attività del C.d.A..

Il Comitato di Presidenza potrà deliberare per tutto quanto non previsto dal presente statuto ed attribuito al C.d.A. ed all'Assemblea.

In caso di dimissioni del Comitato di Presidenza, il C.d.A. per la nomina dello stesso, sarà convocato e presieduto dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 37

Al Comitato di Presidenza è attribuita l'ordinaria amministrazione del Consorzio.

Sono di ordinaria amministrazione anche tutti gli atti che superano le previsioni di spesa di bilancio sino ad un limite massimo di €. 300,00, per ciascun articolo dello stesso.

Il Presidente può delegare per iscritto, il Vice Presidente o il Consigliere componente il C.d.P. proprie funzioni quali, ad esempio, la gestione del personale e l'amministrazione finanziaria del Consorzio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 38

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi, un Presidente e due Componenti, e due supplenti, eletti fra gli associati. Esso ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione. Almeno due membri effettivi ed uno supplente devono essere in possesso del titolo di studio di 2 grado.

I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto ed alle Assemblee degli Associati.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono prese a maggioranza di voti.

Art. 39

Il Collegio Sindacale, vigila sulla osservanza dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei Bilanci Consuntivi annuali e del Rendiconto quinquennale alle risultanze della contabilità. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale potrà chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento della gestione del Consorzio.

I Sindaci devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto professionale sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Art. 40

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni del Collegio Sindacale potrà essere dichiarato decaduto con provvedimento del C.d.A..

I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle Assemblee o durante un esercizio sociale, a tre adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere dichiarati decaduti con provvedimento del C.d.A.

Art. 41

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e se eletti, decadono dall'Ufficio coloro che siano parenti o affini degli Amministratori e del Personale dipendente entro il terzo grado, coloro che siano legati al Consorzio da un rapporto di lavoro o di prestazione d'opera retribuita, i morosi, i disdettati, gli interdetti, i falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche se temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 42

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza subentrano in carica i sindaci supplenti, nel rispetto della composizione del Collegio così come determinato dall'art. 38.

Qualora non vi siano altri Sindaci Revisori Supplenti, il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina del Sindaco Revisore, avente i requisiti previsti dai precedenti art. 38 e 41, salvo ratifica da parte della prima Assemblea Generale degli associati.

I nuovi nominativi scadono con quelli in carica.

Art. 43

I Sindaci svolgono il loro compito consortile in forma gratuita.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 44

E' istituito il Collegio dei Probiviri, formato da tre persone anche non associate, di indiscussa ed irreprensibile dignità morale.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dagli associati.

Nella prima seduta utile il Collegio dei Probiviri eleggerà il Presidente.

Art. 45

Il Collegio dei Probiviri decide quale Arbitro, nel rispetto del presente Statuto, dell'Atto Costitutivo e secondo equità, su ogni controversia insorta tra gli associati e il Consorzio in maniera inoppugnabile.

Art. 46

Il mandato dei Probiviri è gratuito.

ASSEMBLEE GENERALI

Art. 47

Le Assemblee Generali sono composte da tutti gli associati e rappresentano l'organo deliberante del Consorzio.

Esse sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per incarico dello stesso, oppure su proposta del Collegio Sindacale, ovvero su domanda, sottoscritta dinanzi al Segretario del Consorzio, di almeno il 10% degli associati, in regola con il pagamento del contributo di guardiania, mediante pubblico manifesto, avvisi pubblicati all'Albo Pretorio del Comune ed all'Ufficio del Consorzio, almeno dieci giorni prima della riunione.

Il manifesto deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione e gli argomenti da trattare nell'adunanza.

Art. 48

L'Assemblea Generale degli associati è validamente costituita in prima convocazione quando vi concorra almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 49

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio.

I verbali delle Assemblee Ordinarie saranno redatti da un segretario, anche se non associato al Consorzio, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione; mentre, per le Assemblee Straordinarie, le funzioni di Segretario saranno disimpegnate da un Notaio.

Art. 50

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti per alzata di mano o, a richiesta della maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto e vengono firmate dal Presidente e dal Segretario.

Esse obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissidenti.

Art. 51

Le Assemblee Generali si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art. 52

All'Assemblea Generale Ordinaria degli associati, verranno illustrati i seguenti argomenti:

- a) relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento economico e morale dell'Associazione;

a) relazione dei Sindaci Revisori;

b) relazione del Conto Consuntivo e Bilancio di Previsione annuale;

e verrà sottoposta a relativa determinazione la fissazione della data delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 53

All'Assemblea Generale Straordinaria degli Associati saranno sottoposti, a relativa determinazione, i seguenti punti:

1) eventuali modifiche statutarie;

2) scioglimento del Consorzio; in tal caso la deliberazione assembleare di scioglimento potrà essere adottata solo se sussiste il quorum costitutivo della maggioranza degli associati e con quorum deliberativo dei due terzi dei presenti;

2) eventuali argomenti per i quali fosse convocata.

SCIoglimento

Art. 54

Qualora l'Assemblea, all'uopo convocata, ex art. 4 del presente statuto, deliberi lo scioglimento del Consorzio, seduta stante, la stessa, provvederà alla nomina di tre liquidatori effettivi e due supplenti, scelti fra gli associati e non, indicando le modalità di scioglimento.

L'Assemblea dovrà deliberare che il patrimonio netto risultante al termine della liquidazione sia devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 55

L'Assemblea, per l'approvazione del rendiconto di liquidazione, delibererà nei modi generali previsti dallo Statuto.

NORME ELETTORALI

Art. 56

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto a scrutinio segreto da tutti gli associati aventi diritti al voto e dura in carica cinque anni.

Art. 57

Ogni associato elettore potrà presentare la propria candidatura al Presidente uscente entro le ore 12 del venticinquesimo giorno precedente l'elezione.

Le candidature presentate oltre il suddetto termine non saranno accettate.

Art. 58

Le candidature dovranno contenere le generalità complete (nome, cognome, data di nascita, residenza) oltre al titolo di studio ed alla professione.

Le stesse devono essere accompagnate dalla dichiarazione scritta di accettazione della candidatura con la indicazione del ruolo per il quale ci si candida (Consigliere di Amministrazione, Collegio Sindacale, Collegio dei Probiviri) e da una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di legge e statutari previsti.

Art. 59

Le dichiarazioni di accettazione delle candidature e le autocertificazioni devono essere sottoscritte e presentate al Presidente uscente.

Art. 60

Sono elettori gli associati in regola con il pagamento della guardiania al trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, che abbiano

superato il 18° anno di età e che siano iscritti nei ruoli del Consorzio da almeno un anno precedente all'anno in cui si svolgono le votazioni. (Farà fede la ricevuta di pagamento dell'anno precedente).

L'elenco degli elettori verrà compilato a cura del Consiglio di Amministrazione uscente entro il 25° giorno precedente la elezione e dovrà essere messo a disposizione degli associati che potranno reclamare per eventuali omissioni, errori e variazioni, fino alle ore 12 del 5° giorno precedente la data della elezione.

Sull'eventuale reclamo decide il Collegio dei Probiviri.

Art. 61

Sono eleggibili a consiglieri ed a revisori gli associati elettori, mentre i componenti il Collegio dei Probiviri sono eleggibili anche tra i non associati.

Non si può essere candidati per più di una carica.

Non possono essere eletti alla carica di Consigliere coloro che siano parenti del Personale dipendente entro il secondo grado incluso.

Art. 62

Non sono eleggibili: a) gli analfabeti; b) coloro che abbiano impiego retribuito dal Consorzio; c) gli interdetti; d) gli inabilitati; e) i condannati per reati non riabilitati; f) i sottoposti a procedimento penale, g) coloro che risultino comunque debitori del Consorzio, h) coloro i quali abbiano liti pendenti con il Consorzio a qualsiasi titolo.

Art. 63

Non possono essere candidati contemporaneamente due o più fratelli, ascendenti e discendenti, suocero e genero, marito e moglie.

Art. 64

Il Presidente uscente, riceve le candidature e le contraddistingue, in via provvisoria, con un numero d'ordine progressivo, secondo l'ordine di presentazione, che farà risultare nella ricevuta di ogni singola candidatura.

Entro il 20° giorno dalla data fissata per le elezioni il Presidente uscente deve:

- a) eliminare i nomi dei candidati non eleggibili;
- b) cancellare i nomi dei candidati che hanno già presentato la candidatura anche se per altre cariche;
- c) cancellare i nomi dei candidati aventi parenti che hanno già presentato la candidatura.

Art. 65

Di tutti i rilievi di cui all'art. 64, lett. a-b-c, il Presidente uscente ne darà comunicazione al candidato interessato.

Art. 66

Avverso le decisioni del Presidente il candidato escluso potrà proporre, entro le 48 ore successive alla comunicazione, reclamo al Collegio dei Probiviri che deciderà entro tre giorni.

Art. 67

Terminate queste operazioni il Presidente uscente assegnerà in via definitiva e secondo l'ordine alfabetico un numero d'ordine progressivo ai candidati e provvede a compilare l'elenco definitivo dei candidati nella lista da affiggere non più tardi del 5° giorno precedente la elezione, nell'albo della sede del Consorzio e nell'albo pretorio del Comune.

La lista così formata deve contenere le generalità complete dei singoli candidati con la indicazione della professione.

Detto elenco dev'essere affisso il giorno delle elezioni in ciascun seggio.

Art. 68

Le schede per le elezioni, di tipo unico e dell'identico colore, devono essere approntate a cura del Presidente uscente.

Le stesse dovranno avere l'indicazione dei nominativi, in ordine alfabetico e progressivo, e la data di nascita di ciascun candidato con a fianco un quadratino.

Art. 69

L'Associato deve esprimere il proprio voto personalmente.

Art. 70

In deroga al precedente art.69 può votare al posto dell'Associato:

- a) chi è in possesso di procura notarile dell'Associato elettore, registrata in data anteriore alla data dell'Assemblea Generale in cui viene fissata la data delle elezioni;
- b) chi da almeno due anni amministra la proprietà dell'associato elettore emigrato previo certificato rilasciato dal Consorzio.

Art. 71

Le proprietà comuni ed indivise hanno diritto ad un solo voto e voterà il condomino in possesso della ricevuta di pagamento della guardiania, relativa all'ultima rata scaduta, sulla quale il Presidente del seggio apporrà a tergo la dicitura: "Ha votato".

Art. 72

Il Presidente uscente, procede, sentito il Collegio dei Probiviri alla determinazione del numero dei seggi elettorali, nonché alla individuazione dei relativi componenti.

Art. 73

Il seggio elettorale è composto dal Presidente e da due scrutatori, scelti anche tra i non associati.

I candidati non possono far parte del seggio.

Art. 74

Il Presidente uscente dà notizia ai presidenti di seggio ed agli scrutatori della nomina entro cinque giorni dalla data delle elezioni.

Art. 75

Il Presidente uscente provvederà affinché nel giorno precedente la votazione siano consegnati ai Presidenti di seggio elettorale, nella sede prescelta per la votazione:

- a) l'elenco dei componenti del seggio;
- b) la lista degli associati elettori della sezione;
- c) il pacco delle schede sigillate con la indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenuto;
- d) le urne per la votazione;
- e) un congruo numero di matite copiative, nonché materiale di cancelleria;
- f) copia delle presenti norme.

Art. 76

Il Presidente del seggio, ricevuto il materiale di cui al precedente art. 75, costituisce il seggio elettorale, chiamandone a far parte i due scrutatori, tra i quali designa il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ad ogni effetto, compresa l'autenticazione delle schede.

Art. 77

Nel caso di assenza di uno o più scrutatori, il Presidente del seggio chiama a sostituirli con uno o più associati elettori iscritti nella lista di quella sezione, quindi dichiara aperta la votazione facendo risultare a verbale l'ora di inizio dell'ammissione al voto.

Art. 78

Gli elettori sono ammessi alla votazione previa esibizione di un documento di riconoscimento o previa identificazione, attraverso l'attestazione di uno dei componenti del seggio elettorale o di altro associato elettore che abbia già votato.

Art. 79

L'orario di apertura e di chiusura dei seggi sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 80

La votazione deve continuare ininterrottamente sino all'ora fissata dal Consiglio di Amministrazione quale termine di voto.

Gli associati elettori che a quell'ora si trovino nei locali del seggio o fuori di esso per insufficienza di spazio sono ammessi a votare.

E' cura del Presidente del seggio, servendosi dell'ausilio delle guardie campestri in servizio presso il seggio, impedire che partecipino al voto coloro che giungeranno al seggio dopo l'orario utile.

Art. 81

La votazione può essere chiusa prima dell'ora convenuta solo nel caso in cui tutti gli associati iscritti nella lista abbiano votato.

Art. 82

Ciascun elettore potrà indicare un numero massimo di preferenze pari a tre per i candidati Consiglieri, una per i candidati al Collegio Sindacale ed una per i candidati al Collegio dei Probiviri.

Il voto sarà espresso tracciando un segno di croce sul quadratino corrispondente al candidato prescelto.

Qualora venissero indicate più preferenze di quelle previste, saranno annullate le preferenze in esubero al numero massimo assegnato per ciascuna carica ritenendo valide le prime seguendo l'ordine numerico di lista.

Art. 83

Decorsa l'ora prescritta il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione ed accerta, in base alle annotazioni fatte sulla lista sezionale, il numero dei votanti.

Conta, poi, le schede autenticate rimaste nella cassetta e verifica la rispondenza tra il numero delle schede autenticate e quello degli associati elettori che hanno votato.

Dette operazioni preliminari dovranno risultare da apposita dichiarazione inserita nell'ultima pagina della lista e nel verbale.

Compite queste operazioni si procede allo spoglio dei voti.

Tutte le schede spogliate vengono vistate da almeno due componenti del seggio e chiuse nel plico previa verifica della corrispondenza del loro numero con il numero dei votanti.

Nel medesimo plico verranno pure chiuse le schede nulle, quelle bianche, quelle contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti.

Art. 84

Il Presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide sopra tutte le contestazioni sollevate durante le operazioni di spoglio.

A spoglio ultimato il Presidente di ciascun seggio procederà a compilare le graduatorie dei candidati votati con le indicazioni, a fianco di ciascuno, delle preferenze conseguite, chiedendo al segretario di compilare il verbale che va sottoscritto da tutti i componenti il seggio.

Terminate dette operazioni, il verbale con tutto il materiale, raccolto in unico plico, viene consegnato nelle mani del Presidente del primo seggio.

Art. 85

Il Presidente del primo seggio, quando ha raccolto il materiale da tutti i seggi, proclamerà eletti per il Consiglio di Amministrazione i primi nove maggiori suffragati tra i candidati della lista unica.

Per il Collegio Sindacale saranno dichiarati eletti tre effettivi e due supplenti tra i candidati della lista "SINDACI REVISORI" che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Per il Collegio dei Probiviri saranno dichiarati eletti i primi tre della lista "COLLEGIO DEI PROBIVIRI" che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

In caso di parità di voti ottenuti sarà dichiarato eletto il più anziano di età.

Art. 86

Il Presidente uscente, nel termine perentorio di giorni dieci alla data di proclamazione degli eletti, convocherà il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 87

Il nuovo Consiglio di Amministrazione nella prima seduta sarà presieduto dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza tra i Consiglieri neo eletti del C.d.A. e procederà all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Consigliere componente il C.d.P..

Art. 88

Il Presidente uscente curerà l'amministrazione ordinaria del Consorzio fino a quando il nuovo Consiglio non avrà eletto il nuovo Presidente.

Art. 89

In caso di decadenza, dimissioni o altra causa, il posto di consigliere resosi vacante deve essere attribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione al candidato che segue nell'ordine di graduatoria.

Esauriti i candidati, al fine di integrare la composizione del C.d.A., si procederà per cooptazione mediante delibera del C.d.A. appositamente convocato, salvo ratifica da parte della prima Assemblea Generale degli associati.

Art. 90

Entro i cinque giorni successivi alla elezione del nuovo Presidente, il Presidente uscente darà le consegne.

Art. 91

Eventuali modifiche del presente statuto richieste dall'Autorità Prefettizia, oppure a seguito dell'entrata in vigore di nuove leggi, saranno apportate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e ratificate nella prima Assemblea Generale degli associati.

Art. 92

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e disposizioni dello Stato.

Art. 93

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria degli Associati del 5 gennaio 2003 sostituisce ed annulla tutti gli altri precedenti.

Allegato “A”

